

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 15/12/2020

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno **2020**, addì **15** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **20:40**, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 c. 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, mediante utilizzo della piattaforma web "Zoom" con le modalità e nel rispetto dei criteri di tracciabilità e di trasparenza fissati dal Presidente del Consiglio con proprio atto in data 01/04/2020 prot. n. 20501.

É presente presso la sala adiacente alla sala Consiliare di L.go Camussi, 5 il Presidente del Consiglio comunale Donato LOZITO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Vincenzo MARCHIANÒ, presente presso la stessa sala.

Presso la stessa sede comunale sono presenti il Vice Segretario Generale Vicario Pietro La Placa e il Vice Segretario Generale Supplente Michele Colombo.

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
LOZITO DONATO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Presente
BARBAN DANILO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CANZIANI CORRADO	CONSIGLIERE	Presente
CARABELLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CERALDI CALOGERO	CONSIGLIERE	Presente
CRESPI MATELDA	CONSIGLIERE	Presente
DALL'IGNA GERMANO	CONSIGLIERE	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
FICHERA LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
GUENZANI EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
LONGOBARDI ROCCO	CONSIGLIERE	Presente
LORUSSO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MARTUCCI LEONARDO VITO	CONSIGLIERE	Presente
NICOSIA SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
PEDRON MELANIA	CONSIGLIERE	Presente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C.	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBON ANNA	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	25

Sono altresì presenti il Vice Sindaco CARUSO Francesca e gli Assessori Comunali: CRIBIOLI Stefania, MAZZETTI Claudia Maria, PALAZZI Massimo Giuseppe, RECH Sandro, ROBIATI Stefano, ZIBETTI Andrea.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, per quanto concerne la competenza;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- la L. 27/12/2019, n. 160, ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”*, pubblicata in G.U. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45;
- l'art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2001, n. 83, efficace ai sensi di legge, e successive modifiche e integrazioni;

### Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 05/12/2019, n. 59, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020, 2021, 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale 23/12/2019 n.152, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020, 2021, 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 27/10/2008, n. 75, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

### Premesso che:

- con l'art. 1, comma 816 e segg., della L. 27/12/2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2021, è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP – DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi e deve essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- in esecuzione dell'art. 1, comma 821, della citata L. n. 160/2019, il canone deve essere disciplinato con regolamento da adottare da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- il Collegio dei Revisori del Conto ha espresso il proprio parere in merito all'allegato testo regolamentare e la Commissione Consiliare competenza ha esaminato la presente proposta di deliberazione e relativo allegato;

### Ritenuto:

- di approvare il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* di cui all'allegato sub A), parte integrante della presente deliberazione, con decorrenza 1° gennaio 2021;
- di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe conseguenti;
- di riservare l'applicazione nell'anno 2021 delle tariffe Tosap e ICP-DPA approvate per l'anno 2020 nel caso di rinvio dell'entrata in vigore del nuovo canone unico per effetto di normative sopravvenienti;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (Art. 1, comma 760, della L. 27/12/2019, n. 160);

**Acquisiti sulla proposta di deliberazione** i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;

**Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione** il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

*N.B.: Si dà atto che al momento della votazione abbandona la seduta il consigliere Martucci. I presenti sono n. 24.*

**Esperita** la seguente votazione palese per appello nominale, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 24

Astenuti: n. 11 *Barban, Carabelli, Crespi, Fichera, Guenzani, Lauricella, Longobardi, Nicosia, Pignataro, Silvestrini, Zambon*

Votanti: n. 13

Con voti:

favorevoli: n.13

contrari: n. =

## DELIBERA

- 1. di approvare** il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all'allegato sub A), parte integrante della presente deliberazione, con decorrenza 1° gennaio 2021;
- 2. di demandare** alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe;
- 3. di riservare** l'applicazione nell'anno 2021 delle tariffe Tosap e ICP-DPA approvate nell'anno 2020 nel caso di rinvio dell'entrata in vigore del nuovo canone unico per effetto di normative sopravvenienti;
- 4. di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (Art. 1, comma 760, della L. 27/12/2019, n. 160);

## INDI

con distinta e separata votazione palese per appello nominale, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 24

Astenuti: n. 9 *Barban, Crespi, Fichera, Guenzani, Lauricella, Nicosia, Pignataro, Silvestrini, Zambon*

Votanti: n. 15

Con voti:

favorevoli: n. 14

contrari: n. 1 *Carabelli*

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 ai fini del rispetto della scadenza normativa e di rendere operative le previsioni regolamentari.

Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio Comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

*Allegati:*

*Allegato A – Regolamento*

*Allegato B – Parere Collegio dei Revisori*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
LOZITO DONATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
MARCHIANO' VINCENZO



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

*(Con il presente sono disciplinate le norme regolamentari per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.)*

### **ART. 1 - Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi 816 e segg., denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 4) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 5) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

### **ART. 2 – Classificazione del Comune**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2019.

### **ART. 3 - Presupposto del canone**

- 1) Il presupposto del canone è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

### **ART. 4 - Soggetti passivi**

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

### **ART. 5 – Le tariffe**

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
  - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
  - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

#### **ART. 6 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari**

- 1) Con la deliberazione della Giunta comunale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento possono essere stabilite riduzioni della tariffa per le seguenti casistiche:
  - a) eccedenti i mille metri quadrati;
  - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
  - c) con spettacoli viaggianti;
  - d) per l'esercizio dell'attività edilizia.
- 2) Nel caso di patrocinio da parte dell'Ente, la Giunta comunale può esentare o ridurre la tariffa prevista per le occupazioni di cui alla precedente lettera b) del comma 1.

#### **ART. 7 – Esenzioni dal canone**

- 1) Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
  - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) le rampe e simili destinati a persone con disabilità;
- q) i passi carrabili.

#### **ART. 8 – Modalità di dichiarazione**

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31/01 dell'anno.

#### **ART. 9 – Versamento del canone**

- 1) Il versamento del canone è effettuato secondo le tempistiche e modalità indicate dall'Ente anche tramite l'eventuale Concessionario incaricato.

#### **ART. 10 – Rimborsi**

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 16,53 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

#### **ART. 11 - Riscossione coattiva**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge.
- 2) Si applicano le procedure di cui al Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

#### **ART. 12 - Funzionario responsabile**

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

#### **ART. 13 – Contenzioso**

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria competente.

#### **ART. 14 – Trattamento dei dati personali**

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI**

### **CAPO I – LE OCCUPAZIONI**

#### **ART. 15 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità**

- 1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
  - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
  - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
  - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
  - e) passi e accessi carrabili
  - f) ponteggi, steccati e simili
  - g) cartelli pubblicitari e simili
  - h) aree per spettacoli viaggianti
  - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
  - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
  - k) tende, tendoni ecc.
  - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

#### **ART. 16 – Suddivisione del territorio in zone**

- 1) Il territorio del Comune è suddiviso in zone tariffarie in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dalla deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 5.
- 2) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

#### **ART. 17 - Determinazione del canone per le occupazioni**

- 1) Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

#### **ART. 18 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo**

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

#### **ART. 19 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta.
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
- 5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

#### **ART. 20 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni**

- 1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
  - a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
  - b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
- 2) Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
  - a) INSEGNE DI ESERCIZIO: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - b) PREINSEGNE: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente

della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- c) **CARTELLI PUBBLICITARI:** si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - d) **STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI:** si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
  - f) **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE:** gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6.
  - g) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - h) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
  - i) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**  
La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - j) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
- 3) L'Ente può individuare ulteriori tipologie di mezzi pubblicitari e definirne dimensionamento e quantità installabili tramite Piano Generale degli Impianti approvato dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 21 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti**

- 1) Le caratteristiche dei mezzi pubblicitari sono definite nel Piano Generale degli Impianti approvato dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 22 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato**

- 1) Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
- 2) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia, nel Piano Generale degli Impianti possono essere stabilite specifiche deroghe :
  - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
- 3) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 4) Sono previste le seguenti deroghe disciplinabili dal Piano Generale degli Impianti:
  - a) Le norme di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 lettera c) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo codice della strada.
  - b) Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati oppure posti ad una distanza non inferiore a 10 metri dal limite della carreggiata.
- 5) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati all'interno dei centri abitati non devono superare la superficie stabilita dal Piano Generale degli Impianti.

#### **ART. 23 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato**

- 1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 2) Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

#### **ART. 24 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- 3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

## TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

### CAPO I – LE OCCUPAZIONI

#### **ART. 25 - Domanda di concessione**

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune o al Concessionario incaricato.
- 2) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune o al Concessionario incaricato e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

#### **ART. 26- Procedimento di rilascio della concessione**

- 1) Con atti amministrativi è disciplinata la procedura organizzativa per il rilascio della concessione.

#### **ART. 27 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio**

- 1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

#### **ART. 28 - Obblighi del concessionario**

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

#### **ART. 29 - Mestieri girovaghi e artisti di strada**

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2) Con atti amministrativi è disciplinata la procedura organizzativa per il rilascio della concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante.

#### **ART. 30 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali**

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

#### **ART. 31 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 3) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

#### **ART. 32 - Autorizzazione ai lavori**

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

#### **ART. 33 - Occupazioni con ponti, scale ecc.**

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
- 2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

#### **ART. 34 - Occupazione con tende e tendoni**

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

#### **ART. 35 – Durata e rinnovo della concessione**

- 1) La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata determinata.
- 2) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 3) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.

#### **ART. 36 - Decadenza della concessione**

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
  - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
  - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo.
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

#### **ART. 37 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni**

- 1) Autorizzazioni e concessioni possono essere revocate o modificate in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

- 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

#### **ART. 38 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni**

- 1) Per ragioni di interesse pubblico di carattere temporaneo e limitato è possibile procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

#### **ART. 39 - Rinuncia all'occupazione**

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

### **CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

#### **ART. 40 - Domanda e documentazione**

- 1) Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione presentando domanda secondo le modalità di prima istanza.

#### **ART. 41 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**

- 1) L'Ente o il Concessionario definiscono le modalità di rilascio delle autorizzazioni e le pubblicizzano.

#### **ART. 42 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione**

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

#### **ART. 43 – Decadenza dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione decade quando:
  - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;

b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.

#### **ART. 44 – Revoca dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
- 2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto.

#### **ART. 45 - Variazione del messaggio pubblicitario**

- 1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

#### **ART. 46 - Rinnovo dell'autorizzazione**

- 1) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità di prima istanza, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

### **CAPO III – Le pubbliche affissioni**

#### **ART. 47 – Pubbliche affissioni**

- 1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune o dal Concessionario, ovvero dal suo concessionario.
- 2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune o al Concessionario presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
- 3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario metteranno a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario devono tempestiva comunicazione al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario sono tenuti al rimborso delle somme versate.
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI**

### **ART. 48 - Sanzioni e penalità**

- 1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- 2) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) L'Ente o il Concessionario procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione.
- 4) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 5) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

## **TITOLO V – NORME RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **ART. 49 - Norme relative al commercio su aree pubbliche**

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale sono determinati gli importi del canone patrimoniale dovuto per l'occupazione ai fini commerciali su aree pubbliche (mercati) di cui alla Legge n. 160/2019 ai commi 837 e segg.
- 2) Il canone è determinato dalla Giunta in misura comprendente l'occupazione, la tassa e servizio di smaltimento rifiuti, la spesa per le utenze e qualsiasi altro servizio accessorio presente nelle aree specificate.

## **TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 50 - Norme transitorie, finali ed entrata in vigore**

- 1) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
- 3) Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
- 4) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali o le parti di esse disciplinanti la medesima materia.
- 5) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 6) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 7) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.





# **PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

## **Collegio dei Revisori**

<b>Dott. Edj Polinelli</b>	<b>- Presidente</b>
<b>Dott. Marco Paolini</b>	<b>- Componente</b>
<b>Dott.ssa Claudia Rocca</b>	<b>- Componente</b>

# COMUNE DI GALLARATE

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**OGGETTO: Parere del Collegio sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale con oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” (proposta di deliberazione 4427/2020).**

### Il Collegio dei Revisori

nelle persone dei Sigg. Edj Polinelli, Marco Paolini e Claudia Rocca procede ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto unitamente all'*Allegato “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* a parte integrante dell'atto;

considerato che

- la Legge 27/12/2019, n. 160 ha unificato, con effetto dal 01/01/2021, nel canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le precedenti imposte e canoni comunali relativi a occupazione di spazi pubblici e pubblicità; più precisamente, con l'art. 1, comma 816 e segg., della L. 27/12/2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2021, è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP – DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- la medesima norma, all'art. 1 comma 821, prevede che il Consiglio adotti specifico regolamento di disciplina generale riguardante il nuovo canone, ferma restando la competenza della Giunta Comunale alla determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- rientrano tra le competenze dell'Organo di Revisione – ai sensi dell'art. 239 del citato D.Lgs. 267/2000 – i pareri in materia di regolamenti per l'applicazione dei tributi locali;

rilevato che

- dalla proposta di deliberazione suddetta, e relativo allegato integrante, risultano esplicitate le indicazioni normative e definite le modalità generali di applicazione del nuovo canone ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la disciplina in merito;

esprime

- parere favorevole all'adozione della deliberazione in oggetto.

Gallarate, 03/ 11/2020

Il Collegio dei Revisori

Dott. Edj Polinelli	- Presidente
Dott. Marco Paolini	- Componente
Dott.ssa Claudia Rocca	- Componente

---

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005



## **PARERE TECNICO**

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 4427/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

---

Gallarate, 18/11/2020

Il Dirigente

**COLOMBO MICHELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)





**G**città di  
**Gallarate**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
N. 4427/2020**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata  
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 18/11/2020

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **PARERE DI LEGITTIMITA'**

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 4427/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il Segretario Generale esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

---

Gallarate, 19/11/2020

Il Segretario Generale

**MARCHIANO' VINCENZO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

